



CITTÀ DI CIRIÉ

Provincia di Torino

SETTORE SERVIZI TECNICI, DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Ordinanza n. 230 del 31/10/2019

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE MACELLAZIONI PRIVATE DI SUINI A DOMICILIO, PER USO DOMESTICO, DAL MESE DI NOVEMBRE 2019 AD APRILE 2020

IL SINDACO

Vista la comunicazione del Direttore della S.C. Servizio Veterinario “Area B” dell’Azienda Sanitaria Locale TO4, assunta al protocollo n. 49911/19, che, considerato quanto disposto dal Piano di Programmazione Integrato Regionale sulla Sicurezza Alimentare (PRISA 2019), propone l’adozione del presente provvedimento di ordinanza per disciplinare le macellazioni private di suini a domicilio, per uso domestico, nel periodo da novembre 2019 ad aprile 2020.

Visto l’art. 13 del R.D. 20/12/1928, n. 3298 *Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni*.

Visto l’art. 50 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 *Testo Unico degli Enti Locali*.

Visto il vigente Statuto comunale.

ORDINA

La macellazione dei suini per uso privato è temporaneamente permessa agli allevatori presso il loro domicilio, nell’ambito di tutto il territorio comunale, durante le ore diurne a partire dal mese di Novembre 2019 e fino a tutto Aprile 2020.

Gli allevatori che intendono macellare devono darne avviso almeno 48 ore prima della macellazione mediante comunicazione telefonica, via e-mail o a mezzo fax alle segreterie del Servizio Veterinario dell’A.S.L. TO4:

SEDE DISTRETTUALE DI CIRIÉ’ TEL. 011.921.76.23 - 38 FAX 011.921.76.24
vetb.cirie@aslto4.piemonte.it

SEDE DISRTETTUALE DI LANZO TEL. 0123.301.741 – 40 FAX 0123.30.17.33
vetsanita@aslto4.piemonte.it

La macellazione sarà consentita agli allevatori nel rispetto delle seguenti indicazioni .

1. le operazioni di macellazione devono essere effettuate in luoghi idonei dal punto di vista igienico sanitario e in modo da non recare disturbo al vicinato;

2. le operazioni di macellazione devono prevedere il preventivo stordimento dell'animale (Reg. CE/1099/2009), da effettuarsi con dispositivo previsto dalla normativa vigente;
3. le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e successiva lavorazione delle carni devono essere idonei ed in buone condizioni igienico-sanitarie;
4. l'acqua utilizzata deve avere caratteristiche di potabilità;
5. i rifiuti solidi e liquidi devono essere smaltiti secondo la normativa vigente;
6. la macellazione è consentita fino a un massimo di 2 suini per nucleo familiare/anno;
7. è vietata la macellazione per conto terzi;
8. è vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio e dei prodotti da esse derivati.

Anche se non più obbligatoria, potrà comunque essere richiesta da parte degli allevatori che intendono macellare il suino per autoconsumo, la visita sanitaria che sarà effettuata da parte del veterinario ispettore il quale registrerà gli esiti della visita e fornirà le indicazioni per il pagamento dei diritti sanitari dovuti.

Resta obbligatorio per tutti i suini macellati, l'esame trichinoscopico con la consegna di porzione di muscolo (campione di diaframma per la ricerca di Trichinella) agli Uffici territoriali del Servizio Veterinario, secondo le indicazioni fornite all'atto della comunicazione della macellazione dei suini.

Il consumo delle carni potrà avvenire esclusivamente a seguito di comunicazione di esito favorevole dell'esame trichinoscopico eseguito dall'Istituto Zooprofilattico P.L.V. con spesa a carico degli interessati.

Il Servizio Veterinario dell'ASL TO4 e la Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione e del rispetto della presente Ordinanza.

AVVISA CHE

Responsabile del Procedimento è il Dott. Piero Bergamasco, Responsabile del Servizio Ambiente e Sicurezza della Città di Ciriè.

Tutti gli atti presupposti al presente provvedimento ed in esso citati sono disponibili in visione, per gli aventi diritto, presso il Servizio Ambiente e Sicurezza della Città di Ciriè.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è esperibile, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, ricorso al Prefetto di Torino (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notificazione (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

I contravventori alle prescrizioni della presente Ordinanza saranno puniti a norma di legge.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento e la sua trasmissione al Servizio Veterinario dell'A.S.L. TO4.

il Sindaco
DEVIETTI GOGGIA LOREDANA / ArubaPEC
S.p.A.